

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2649

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dei Trasporti

(BERNINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1991

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991,
n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di auto-
trasporto di cose per conto di terzi

ONOREVOLI SENATORI. - I molteplici problemi dell'autotrasporto e la pluralità degli organi statali competenti a risolverli hanno determinato l'attenzione del Governo nel suo complesso per il settore ed hanno formato oggetto di due protocolli d'intesa, rispettivamente in data 19 aprile e 15 novembre 1990, tra il Governo stesso e le associazioni di categoria rappresentative del mondo dell'autotrasporto.

L'approfondita analisi dei vari aspetti delle problematiche ha indotto il Governo a riconoscere lo stato di grave crisi del settore e ad impegnarsi a svolgere una azione complessiva per un contenimento programmato di tutti i costi che gravano sull'esercizio dell'autotrasporto, con particolare riferimento al costo del gasolio, al fine di perseguire come obiettivi la competitività del settore in campo nazionale e comunitario, nonché la realizzazione di una politica organica, con l'adozione di misure immediate ed interventi a medio periodo per operare un profondo mutamento strutturale del settore.

Si sono poste le basi per una politica del settore dell'autotrasporto che si è enucleata attraverso misure fiscali, di immediata applicazione, nonché di natura legislativa (atto Camera n. 4756) che nel più lungo periodo tendono ad incidere sulla dimensione dell'impresa di autotrasporto favorendo l'associazionismo ed al contempo incentivando l'esodo dal settore delle imprese monoveicolari.

Le incentivazioni previste dagli accordi sopra citati per il settore hanno determinato, come risulta dalla relazione predisposta per il decreto di corresponsione di un credito di imposta per il 1991 alle imprese

di autotrasporto di lire 725 miliardi, l'emanazione di diversi decreti ministeriali adottati di concerto tra i Ministri dei trasporti e delle finanze nella misura degli stanziamenti previsti (300 miliardi con decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e 275 miliardi con decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331).

Come è noto il prezzo del gasolio, a partire dal 19 aprile 1990 e fino al 15 novembre 1990, ha subito un incremento di lire 176 (al netto di IVA) che il Governo si è impegnato a rimborsare per intero agli autotrasportatori di merci per conto di terzi per i veicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate.

Dalla cifra complessiva risultante moltiplicando tale incremento per il numero di litri e di veicoli di ciascuna delle quattro categorie da prendere in considerazione, concordate con le associazioni interessate, occorre sottrarre 275 miliardi, già stanziati per lo scopo in oggetto dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Il credito di imposta complessivo spettante per il 1991 alle imprese autotrasportatrici risulta essere circa di lire 725 miliardi poiché agli stanziamenti di cui sopra vanno aggiunti i 300 miliardi di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché gli ulteriori 150 miliardi previsti dall'accluso decreto-legge, che viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

RELAZIONE TECNICA

Con il decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è stata autorizzata la spesa di lire 300 miliardi annui a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, per la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte all'albo degli autotrasportatori di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

Con il decreto 30 aprile 1990, adottato di concerto tra il Ministro dei trasporti e delle finanze, si è fissato il credito massimo di imposta ottenibile per ciascun veicolo sulla base della tabella di seguito riportata e concordata con le associazioni di categoria rappresentative degli autotrasportatori.

Ai fini della individuazione dei veicoli per i quali il credito di imposta deve essere ridotto alla misura del 18 per cento del credito massimo, è presa a base, quale spesa indicativa per gasolio e carburanti attribuibile a ciascun veicolo di ciascuna categoria la somma minima di lire 2.200.000, lire 4.600.000, lire 13.200.000 e lire 22.500.000.

MASSA PIENO CARICO	NUMERO VEICOLI	AMMONTARE CREDITO MASSIMO	SPESA EFFETTIVA PER CREDITO MASSIMO	SPESA EFFETTIVA PER CREDITO AL 18 PER CENTO
da 35 a 60 q.	52.500	397.000	da L. 2.200.000 a L. 3.850.000 (40.000 Km/a 8 Km/litro 5.000 litri)	meno di L. 2.220.000 (22.800 Km/a 8 Km/litro 2.850 litri)
da 60 a 115 q.	45.000	847.000	da L. 4.600.000 a L. 6.400.000 (50.000 Km/a 6 Km/litro 8.330 litri)	meno di L. 4.600.000 (36.000 Km/a 6 Km/litro 6.000 litri)
da 115 a 240 q.	20.000	2.380.000	da L. 13.200.000 a L. 17.600.000 (80.000 Km/a 3,5 Km/litro 22.850 litri)	meno di L. 13.200.000 (60.000 Km/a 3,5 Km/litro 17.150 litri)
oltre 240 q.	62.500	4.100.000	da L. 22.500.000 a L. 31.500.000 (90.000 Km/a 2,20 Km/litro 40.900 litri)	meno di L. 22.500.000 (64.240 Km/a 2,20 Km/litro 29.200 litri)

Con successivo decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, in aggiunta al limite di spesa previsto dal decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, è stata prevista la concessione di un credito di imposta ulteriore per un ammontare di lire 122 miliardi per l'anno 1990 e di lire 275 miliardi per l'anno 1991.

In conformità di quanto disposto dall'articolo 9 del sopraindicato decreto-legge è stato adottato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, un decreto ministeriale, in data 19 ottobre 1990, che prevede l'erogazione di crediti di imposta quantificati come segue per le diverse categorie di veicoli:

1 ^a categoria veicoli	L.	550.000
2 ^a categoria veicoli	»	1.173.000
3 ^a categoria veicoli	»	3.293.000
4 ^a categoria veicoli	»	5.676.000

I dati contenuti nella tabella prima riportata rimangono inalterati, ad eccezione della cifra di credito per ciascuna categoria di veicolo, della misura del 25 per cento (anzichè del 18 per cento) della percentuale di riduzione del *bonus* fiscale allorchè non si raggiunge la spesa massima indicativa prevista per gasolio e lubrificanti della categoria cui si riferisce.

Il prezzo del gasolio, a partire dal 19 aprile 1990 e fino al 15 novembre 1990 ha subito un incremento di lire 176 (al netto di IVA) ed il Governo nella riunione tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del 15 novembre 1990, si è impegnato a rimborsarlo per intero agli autotrasportatori di merci per conto di terzi per veicoli di peso complessivo a pieno carico superiori a 3,6 tonnellate.

Dalla cifra complessiva risultante moltiplicando tale incremento per il numero di litri e di veicoli di ciascuna delle quattro categorie da prendere in considerazione - come da tabella allegata - occorre sottrarre 275 miliardi già stanziati per lo scopo in oggetto, dal decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.

Lo stanziamento residuo occorrente è pertanto di circa lire 150 miliardi.

Il credito di imposta complessivo spettante per il 1991 alle imprese autotrasportatrici risulta essere pertanto di lire 725 miliardi poichè agli stanziamenti di cui sopra vanno aggiunti i 300 miliardi di cui al decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Il decreto predisposto dal Ministro dei trasporti, di concerto con quello delle finanze, prevede la corresponsione dei crediti secondo gli ammontari di seguito riportati.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

MASSA PIENO CARICO	NUMERO VEICOLI	AMMONTARE CREDITO MASSIMO	SPESA EFFETTIVA PER CREDITO MASSIMO	SPESA EFFETTIVA PER CREDITO AL 18 PER CENTO
da 35 a 60 q.	52.500	900.000	da L. 2.200.000 a L. 3.850.000 (40.000 Km/a 8 km/litro 5.000 litri)	L. 2.670.000 (22.800 Km/a 8 km/litro 2.850.000 litri)
da 60 a 115 q.	45.000	1.850.000	da L. 4.600.000 a L. 6.400.000 (50.000 Km/a 6 Km/litro 8.330 litri)	L. 5.650.000 (36.000 Km/a 6 Km/litro 6.000 litri)
da 115 a 240 q.	20.000	5.310.000	da L. 13.200.000 a L. 17.600.000 (80.000 Km/a 3,5 Km/litro 22.850 litri)	L. 16.100.000 (60.000 Km/a 3,5 Km/litro 17.150 litri)
oltre 240 q.	62.500	9.030.000	da L. 22.500.000 a L. 31.500.000 (90.000 Km/a 2,20 Km/litro 40.900 litri)	L. 27.360.000 (64.240 Km/a 2,20 Km/litro 29.200 litri)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi.

Decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 1991.

**Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose
per conto di terzi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di credito d'imposta per le imprese esercenti l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. In aggiunta al limite di spesa previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché a quello previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331, è prevista per l'anno 1991 la spesa di lire 150 miliardi.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, a norma del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, da emanarsi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stabilito l'ammontare di credito attribuibile per ciascun veicolo.

3. L'eccedenza del credito d'imposta, determinato annualmente con il decreto di cui al comma 2, non assorbita per i versamenti da effettuare nel relativo periodo d'imposta, può essere scomputata in base al presente decreto sui versamenti da effettuare nel periodo d'imposta successivo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1991, si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 1991, adottato ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1991.

COSSIGA

ANDREOTTI - BERNINI - CARLI -
FORMICA - CIRINO POMICINO

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI